



BANDO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI RISCHI, DA PARTE DI ORGANISMI CONSORTILI DI GARANZIA CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI AI SENSI DEL TESTO UNICO BANCARIO A SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI E PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NONCHE' PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI STESSI CONFIDI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2. "INGEGNERIA FINANZIARIA". AZIONE 1.2.1.

Articolo 1 – Oggetto del bando pubblico

- 1.1 In attuazione del Programma Operativo Regionale 2007-2013 – parte FESR, asse 1, linea di intervento 1.2, azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità" il bando ha l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte di PMI o Consorzi di esse aventi sede operativa nel territorio regionale attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell'imprenditorialità ed il consolidamento dei Confidi.
- 1.2 La Regione intende procedere alla sottoscrizione di convenzioni con organismi consortili di garanzia (Confidi) che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell' art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per la costituzione e la gestione di fondi rischi da utilizzare per la concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi da parte delle PMI e per lo sviluppo dell'imprenditorialità nonché per operazioni di patrimonializzazione da parte dei Confidi.
- 1.3 Sono ammessi alla garanzia dei fondi rischi le PMI e loro Consorzi che rientrano nei parametri di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, che appartengono ai seguenti settori di attività indicati (classificazione ISTAT ATECO 2007) e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie: B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", J62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", J63 "Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici", limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0", nonché eventuali altri settori da individuare nel rispetto della vigente normativa.
- 1.4 Non possono fruire delle garanzie le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziarie ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.
- 1.5 Gli investimenti ammissibili, nell'ambito di quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) - parte FESR approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre

2007, dalla normativa regionale di riferimento e dai criteri di selezione di cui al Regolamento CE n. 1083/2006 - articolo 65 lettera a), sono i seguenti:

- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
- ricerca cooperativa: progetti che raggruppamenti di imprese affidano a un esecutore esterno di ricerca conservando la proprietà dei risultati ottenuti;
- innovazione del processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software);
- innovazione organizzativa: applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa;
- trasferimento tecnologico: l'attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
- processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento tecnologico;
- filiere dell'innovazione: le aggregazioni di soggetti pubblici e privati, quali imprese industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a promuovere specifiche azioni purché rispondenti alla definizione di PMI;
- iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono l'istituzione di partnership pubblico/privato;
- poli d'innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti - "start-up" innovatrici, piccole e medie imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
- investimenti nell'ambito dell'innovazione di prodotto o di servizi e nell'ambito dei prodotti o servizi ad elevata intensità di conoscenza.

1.6 La concessione di garanzie per lo sviluppo dell'imprenditorialità può riguardare investimenti non aventi necessariamente carattere innovativo, relativi alla fase di avvio di nuove attività economiche costituite da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda di garanzia.

1.7 Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- a) Investimenti materiali.
 - Acquisto di immobili destinati all'attività produttiva. La percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto dell'immobile non può superare il 35% (trentacinque per cento);
 - Rinnovo, ampliamento ed adeguamento di immobili;
 - Acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature.

- b) Investimenti immateriali.

Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate.

- c) Investimenti in studi, progettazioni, consulenze.

Limitatamente a quelli affidati all'esterno e connessi con il programma di investimento. Sono esclusi quelli inerenti a servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento dell'impresa. Nel caso di nuove imprese, costituite non prima di due anni dalla data della domanda, l'importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare il 30% (trenta per cento) del totale degli investimenti ammessi.

1.8 Le spese sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196.

1.9 Le spese relative agli investimenti ammessi ai benefici possono essere sostenute dal 1° gennaio 2012 ovvero dopo la presentazione delle domande di garanzia agevolata; gli investimenti devono essere ultimati e rendicontati entro 24 mesi dalla concessione della garanzia, pena l'estinzione della stessa.

1.10 I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del completamento dell'investimento, comprovata da idonea documentazione/certificazione in relazione all'azione ammessa ai benefici.

1.11 L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente bando da parte delle PMI comporta estinzione della garanzia concessa e l'applicazione delle norme, per quanto compatibili, stabilite in materia.

Articolo 2 – Gestione dei Fondi rischi

2.1 I soggetti gestori di fondi rischi sono i Confidi che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell' art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che sottoscrivono apposita convenzione con la Regione conformemente allo schema di cui all'Allegato A4).

2.2 I fondi rischi, al fine di distinguere le risorse relative al contributo, sono gestiti con una contabilità totalmente separata dal patrimonio dei soggetti gestori.

2.3 La patrimonializzazione delle risorse finanziarie concesse avverrà al raggiungimento di una soddisfacente operatività delle risorse assegnate complessivamente al singolo Consorzio Fidi. Per soddisfacente operatività si intende il rapporto tra il totale del cumulato delle garanzie concesse, a fronte di finanziamenti erogati, e la consistenza del fondo pubblico assegnato che non deve essere inferiore a cinque (rapporto di gearing).

2.4 Con la patrimonializzazione, le risorse erogate costituiranno, in conformità alla Deliberazione di Giunta regionale del 29 Dicembre 2011, n. 2418 e alle eventuali modifiche approvate dalla

Giunta Regionale, patrimonio del Confidi, con l'obbligo che esse stesse siano destinate, nel tempo, alle medesime finalità e, cioè, alla concessione di garanzie alle piccole e medie imprese sul territorio della regione del Veneto.

- 2.5 Ai fini dell'erogazione delle garanzie, i Confidi esaminano gli interventi proposti dalle PMI, secondo l'ordine cronologico delle richieste che saranno inoltrate direttamente agli stessi, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti del presente atto, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, della relativa normativa comunitaria di attuazione ed in conformità alle procedure operative di cui all'Allegato A3) valutando, altresì, la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.
- 2.6 La singola garanzia non può superare l'80% (ottanta per cento) dell'importo del finanziamento garantito.
- 2.7 Le garanzie sono relative alle seguenti operazioni di finanziamento:
- a) finanziamenti a medio-lungo termine di durata compresa tra i 18 (diciotto) e i 120 (centoventi) mesi;
 - b) prestiti partecipativi;
 - c) locazioni finanziarie.

Sono escluse le operazioni di mero rifinanziamento o riscadenziamento del passivo delle imprese garantite.

Le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.

I finanziamenti garantiti devono essere erogati entro il 30 giugno 2015.

Sui finanziamenti garantiti non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

- 2.8 La garanzia alla PMI dovrà essere offerta in modo tale da garantire una agevolazione alla stessa non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del costo teorico di mercato della relativa operazione, calcolato ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010, al netto di eventuali oneri accessori fissi quali spese di istruttoria e quote associative nel limite massimo dell'1% (uno per cento) della garanzia concessa qualora trattasi di garanzia sussidiaria.
- L'intensità di aiuto alle imprese beneficiarie, in termini di garanzia agevolata fruita, non può superare i massimali previsti dal Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o dagli aiuti di importanza minore "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.
- 2.9 L'ammissione ai benefici previsti dal presente bando non esclude l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari, segnatamente in termini di intensità massima ammissibile.
- 2.10 Tutte le operazioni finanziarie devono essere realizzate da banche e intermediari finanziari a ciò autorizzati, con i quali i Confidi abbiano preventivamente stipulato apposite convenzioni per l'attivazione delle garanzie.
- 2.11 I Confidi si impegnano a gestire i fondi mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione al bando nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.

- 2.12 I Confidi sono responsabili della corretta gestione dei fondi rischi e di tutti gli adempimenti connessi, tra cui:
- la promozione del fondo rischi attraverso iniziative volte a diffondere presso il sistema degli intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso;
 - il ricevimento delle domande e la valutazione delle richieste di ammissione a garanzia;
 - la gestione e il monitoraggio delle operazioni di finanziamento;
 - il rilascio e il pagamento delle garanzie;
 - il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al fondo e di tenuta di una contabilità separata;
 - ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al presente bando.
- 2.13 Nell'espletamento delle attività di cui al presente bando, i Confidi operano quali operatori indipendenti in conformità ai criteri ordinari dell'economia, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione e della sostenibilità ambientale.
- 2.14 La Regione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico saranno realizzati in conformità al piano di comunicazione di cui al Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.
I Confidi e le imprese beneficiarie accettano di essere inclusi nell'elenco pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
- 2.15. E' prevista, per ogni Confidi, la costituzione di un apposito "Coordinamento tecnico" del tutto estraneo alla gestione del fondo formato da un rappresentante del soggetto gestore e da un rappresentante della Regione del Veneto. Compito del coordinamento è quello di fornire proposte a sostegno di un più efficiente ed efficace utilizzo dei fondi rischi.
L'attività dei "Coordinamenti tecnici" può essere svolta anche congiuntamente.
- 2.16 La Direzione Industria e Artigianato procede, ai sensi dall'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, con struttura interna all'uopo dedicata ovvero con altre modalità organizzative, ai controlli sia presso il Confidi gestore dei fondi che presso le imprese beneficiarie; in quest'ultimo caso, i controllori saranno integrati da un soggetto indicato dal Confidi che, al fine di garantire l'indipendenza funzionale dalle strutture preposte alla gestione del programma operativo, dovrà essere estraneo all'attività istruttoria. Le modalità operative saranno impartite dalla Regione.
- 2.17 I Confidi si impegnano a trasmettere trimestralmente alla Regione i dati necessari al monitoraggio delle operazioni garantite, nonché a dotarsi di un applicativo informatico tramite un portale web attraverso il quale l'Amministrazione regionale sia in grado di ottenere tempestivamente informazioni sullo stato di avanzamento dei fondi.

Articolo 3 – Finanziamento

- 3.1 La dotazione del fondo regionale derivante dal Programma Operativo Regionale (POR) – Parte FESR è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e contribuisce alla copertura finanziaria del 50% (cinquanta per cento) della garanzia concessa.
- 3.2 Le risorse saranno ripartite tra i Confidi sulla base dell'operatività, in termini di garanzie concesse alle PMI aventi sede legale e/o operativa nel Veneto, conseguita nell'esercizio 2011; operatività derivante altresì da Confidi incorporati con atti di fusione nel soggetto

concorrente o da Confidi che derivano da altre forme di aggregazione di cui alla legge 30 settembre 2003, n. 326, art. 13.

L'operatività è data dall'importo dei finanziamenti garantiti ed erogati dai Confidi alle PMI moltiplicato per la durata degli stessi e per la percentuale di rischio assunta dai Confidi su ogni singolo finanziamento. A tal fine i Confidi devono presentare, con la domanda di ammissione ai benefici, l'allegato A2) debitamente compilato seguendo le indicazioni ivi riportate;

- 3.3 L'erogazione della provvista pubblica è disposta nel modo seguente:
- la prima tranche, pari al 90%, (novanta per cento) è erogata successivamente alla sottoscrizione dell'atto di convenzione con la Regione;
 - la restante quota parte del 10% (dieci per cento) sarà erogata previa dimostrazione di una soddisfacente operatività intervenuta entro il 31 dicembre 2014. Per soddisfacente operatività si intende il rapporto tra il totale del cumulato delle garanzie concesse e la consistenza del fondo pubblico assegnato che non deve essere inferiore a cinque (rapporto di gearing).
- 3.4 L'utilizzo della provvista pubblica non conforme alle finalità previste dal bando e dalle disposizioni contenute nelle procedure operative e nella convenzione comporta la revoca dell'intervento pubblico.
- 3.5 Qualora le risorse pubbliche stanziare risultassero eccedenti o insufficienti rispetto alla domanda di utilizzo del fondo, la Regione potrà provvedere alla rimodulazione delle stesse primariamente tra le azioni previste dalla linea di intervento 1.2 del POR - FESR 2007-2013.

Articolo 4 – Condizioni di ammissibilità

- 4.1 Sono ammessi a partecipare al presente bando i Confidi singoli o temporaneamente raggruppati, che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell' art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aventi sede operativa nel territorio della regione Veneto da almeno 15 (quindici) mesi.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda.

- 5.1 La domanda, formulata sulla base del modello, allegato A1), regolarizzata ai fini della legge sul bollo e completa della relativa documentazione, di cui al successivo punto 5.2, deve perentoriamente pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, al seguente indirizzo: Regione del Veneto - Protocollo Generale - Dorsoduro 3494/a, 30123 Venezia.

L'inoltro della domanda può avvenire a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite entro il termine stabilito per la presentazione; in tal caso, farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La consegna diretta avverrà all'Ufficio "Posta in arrivo" della Regione del Veneto nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) della Regione Veneto all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e seguendo le indicazioni di cui alla seguente pagina del sito Internet della Regione: <http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PEC+Regione+Veneto.htm>.

Il plico deve contenere, oltre l' indirizzo completo (se RTI, indicare la capogruppo), numero di

telefono e fax, la dicitura "BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI RISCHI, DA PARTE DI ORGANISMI CONSORTILI DI GARANZIA CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI AI SENSI DEL TESTO UNICO BANCARIO, A SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI E PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NONCHE' PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI STESSI CONFIDI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2. "INGEGNERIA FINANZIARIA". AZIONE 1.2.1.

5.2 I concorrenti devono produrre istanza di partecipazione al bando, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di poteri; qualora gli atti siano sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante, deve essere allegata, in originale o copia conforme all'originale, atto di procura. Non è consentita procura per persona da nominare.

Unitamente all'istanza devono essere allegati:

- copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato;
- copia dell'atto costitutivo e statuto omologati dal tribunale;
- elenco delle imprese aderenti al Confidi sottoscritto dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva prodotta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, con il quale si attesta:
 - la completa denominazione del concorrente, la natura e forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e operativa, i numeri di C.F. e P. IVA, di posizione INPS ed INAIL, nonché le generalità del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti riferiti al procedimento;
 - che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né sono stati applicati provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - che il soggetto rappresentato non si trova in una situazione di controllo o collegamento, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, con altri partecipanti al presente bando, nè in difficoltà finanziaria, ai sensi della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02);
 - che il soggetto rappresentato è in regola con:
 1. gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68. In caso di esenzione, va prodotta analoga dichiarazione attestante l'esenzione ed il relativo titolo;
 2. gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 3. le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 4. le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori;
 - che il soggetto rappresentato è intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell' art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
 - che il soggetto rappresentato è iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia competente, con l'indicazione del relativo numero;
 - che il soggetto rappresentato dispone di fondi rischi regolarmente iscritti nell'ultimo bilancio approvato e depositati presso Istituti di credito convenzionati;
 - che il soggetto rappresentato ha svolto servizi di intermediazione finanziaria relativi alla prestazione di garanzie nel biennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando;
 - che il soggetto rappresentato ha adeguatezza numerica, qualificazione, competenza e esperienza di personale che espletterà, anche a tempo parziale, l'incarico;

- che il soggetto rappresentato ha preso visione del bando ed accetta integralmente e incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni stabilite dallo stesso, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità.

Articolo 6 – Raggruppamenti temporanei di impresa

- 6.1 Per i raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti in conformità alle relative disposizioni di legge, deve essere prodotta autocertificazione del legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, con il quale si attesta, a pena di esclusione, l'intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l'indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale di tutti i raggruppandi, e individuazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione, nonché produrre quanto previsto dall'articolo 5.2, distintamente per ogni società componente il raggruppamento.
- 6.2 E' fatto divieto ai Confidi di partecipare al bando in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso bando in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo bando.

Articolo 7 – Ammissibilità e criteri di valutazione delle domande

- 7.1 A seguito di istruttoria diretta a verificare i requisiti soggettivi del richiedente e tutte le altre condizioni poste per l'ammissibilità, con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sono approvati l'elenco delle domande ammesse, il relativo riparto delle risorse, nonché l'elenco delle domande non ammesse. A tutti i soggetti sarà data comunicazione degli esiti della domanda, a mezzo raccomandata A.R.

Articolo 8 – Disposizioni di carattere tecnico-amministrativo

- 8.1 La Regione provvederà alla sottoscrizione di convenzioni tra i Confidi in possesso dei requisiti di cui al presente bando entro i successivi 30 giorni che decorrono dalla data di adozione del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato con il quale sono individuati i soggetti gestori.
Ogni Confidi, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, presenterà, in concomitanza alla sottoscrizione della convenzione il Piano di attività e l'Accordo di finanziamento.
- 8.2 Sono a carico dei Confidi tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione, ivi comprese le spese di bollo e di registro.
- 8.3 Nell'esecuzione della convenzione i Confidi non possono apportare variazioni ai servizi previsti nell'atto, mentre hanno l'obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione regionale.
- 8.4 E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione a pena di risoluzione della stessa.
- 8.5 Resta in capo ai Confidi l'assunzione di azioni e di attività utili e opportune al fine di evitare danni alle persone fisiche e giuridiche o cose nella esecuzione dei servizi individuati nell'atto di convenzione.

- 8.6 I Confidi riconoscono, a loro carico, tutti gli oneri inerenti il costo del lavoro e della sicurezza delle risorse umane occupate nelle attività previste dalla convenzione e dichiarano di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
- 8.7 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
- 8.8 Qualora per cause di forza maggiore, per ragioni di interesse pubblico, per prescrizione normativa, non fosse possibile proseguire temporaneamente nella esecuzione del servizio, la Regione può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
- 8.9 I Confidi sono sottoposti, verso i propri dipendenti, agli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, assicurazioni previdenziali e sociali ed assumono a loro carico tutti gli oneri relativi. Sono, inoltre, obbligati ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono le prestazioni.

Articolo 9 – Riservatezza

- 9.1 I Confidi si impegnano a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative, finanziarie e di qualunque altro genere di cui venissero a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi.
- 9.2 Qualunque dato o informazione non dovranno essere comunicati a terzi o diffusi, né utilizzati da parte dei soggetti gestori e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'esecuzione del contratto.
- 9.3 I vincoli di riservatezza operano anche successivamente alla scadenza del contratto.
- 9.4 Parimenti l'Amministrazione si impegna a non divulgare informazioni commerciali di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi.
- 9.5 In particolare, i Confidi devono assicurare all'Amministrazione regionale il rispetto, in conformità alle disposizioni in materia, delle norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:
- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
 - b) impedire accessi non autorizzati;
 - c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Articolo 10 – Inadempienze, clausole penali, risoluzione

- 10.1 La Direzione Industria e Artigianato procede all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante autonomi controlli, anche a campione, su attività di verifica e certificazioni dei Confidi.
- 10.2 Qualora a seguito degli accertamenti, ovvero all'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali e/o irregolarità sistematiche, la Direzione Industria e Artigianato procederà all'immediata contestazione al Confidi delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R. Il Confidi potrà inviare le proprie

controdeduzioni, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla formale contestazione. La Direzione, valutate le ragioni addotte, potrà procedere alla risoluzione della convenzione e alla conseguente revoca delle risorse pubbliche assegnate.

Articolo 11 – Responsabile del procedimento e informazioni

- 11.1 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato.
- 11.2 Il bando, liberamente scaricabile, è integralmente pubblicato sul sito internet della Regione: “www.regione.veneto.it”, link “bandi di gara”.
- 11.3 Copia del bando può essere richiesto, a mezzo fax: 041/2795808, alla Direzione Industria e Artigianato che provvederà ad inviarne copia.
- 11.4 Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste, entro il termine di presentazione della domanda, alla Direzione Industria e Artigianato: telefono: 041/2795824/5810/5815, fax 041/2795808.

Allegati al capitolato

Costituiscono parti integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

- A1) Modello istanza di partecipazione al bando;
- A2) Criteri di operatività;
- A3) Procedure operative;
- A4) Schema di Convenzione.